

# PATTO PARASOCIALE RELATIVO ALLA SOCIETÁ

## PROSERVICE S.p.A.

La **CITTÁ METROPOLITANA DI CAGLIARI**, con sede in Cagliari Viale Ciusa 21, in persona del Sindaco pro-tempore ..... autorizzato con deliberazione del ..... n. .... del.....,

da una parte;

la **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA**, con sede in Carbonia, Via Mazzini n. 39, in persona dell'Amministratore Straordinario pro-tempore, autorizzato con deliberazione del ..... n. .... del.....,

dall'altra parte.

Premesso:

- che con atto del notaio Dott.ssa Paola Ghiglieri, repertorio n. 6250, del 10 marzo 1999, è stata costituita la società per azioni Proservice s.p.a., ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del d.lgs. 1° ottobre 1996 n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996 n. 608, avente a oggetto la gestione di pubblici servizi provinciali;
- che il capitale della suddetta società di 50.000 azioni era posseduto dalla Provincia di Cagliari per n. 25.500 azioni e dall'IN.SAR s.p.a. per n. 24.500 azioni;
- che con atto notarile "Cessione di partecipazioni azionarie" di cui al repertorio n. 92084, la Provincia di Cagliari ha acquisito la quota azionaria dell'IN.SAR s.p.a., divenendo unico azionista della società Proservice s.p.a.;
- che, conseguentemente, la società Proservice s.p.a. è divenuta "Società in house" a totale partecipazione pubblica, soggetta alla procedura del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- che in forza della legge Regionale n° 2 del 4 febbraio 2016 "Riordino del sistema delle Autonomie locali della Sardegna" è stato modificato l'assetto delle autonomie locali regionali con l'istituzione della Città metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna in luogo della cessata Provincia di Cagliari;
- che ai sensi dell'articolo 18 della citata legge, la Città metropolitana e la Provincia del Sud Sardegna sono subentrate alla Provincia di Cagliari con riguardo al proprio territorio succedendo a essa in tutti i rapporti attivi e passivi nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
- che con atto notarile "Cessione di azioni" di cui al repertorio n. 22647, raccolta 8902, registrato a Cagliari il 28.12.2016, al n. 9169, la Provincia di Cagliari ha ceduto in favore della Provincia del Sud Sardegna la proprietà di numero 12.305 (dodicimilatrecentocinque) azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna, per complessivi nominali euro 63.493,80 (sessantatremilaquattrocentonovantatré virgola ottanta), pari al 24,61% (ventiquattro virgola sessantuno per cento) del capitale della società Proservice S.p.a.;
- che la cessione delle suddette azioni è stata effettuata a titolo gratuito senza corrispettivo in denaro, ma in esecuzione della normativa vigente;

- che in seguito alla cessione delle quote azionarie, la Città metropolitana di Cagliari è titolare di numero 37.695 (trentasettemilaseicentonovantacinque) azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna, per complessivi nominali euro 194.506,20 (centonovantaquattromilacinquecentosei virgola venti) pari al 75,39% (settantacinque virgola trentanove per cento) del capitale sociale;
- che in seguito alla cessione delle quote azionarie, la Provincia del Sud Sardegna è titolare di numero 12.305 (dodicimilatrecentocinque) azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna, per complessivi nominali euro 63.493,80 (sessantatremilaquattrocentonovantatré virgola ottanta), pari al 24,61% (ventiquattro virgola sessantuno per cento) del capitale sociale.
- che la società Proservice s.p.a., ha per oggetto la produzione di servizi strumentali nell'ambito del livello di competenza degli enti controllanti, nonché l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti controllanti;
- che in applicazione del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. d, e 16, comma 2, lett. c del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e dell'art. 5, commi 4 e 5, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, il controllo analogo congiunto sugli organismi partecipati operanti in regime di *in house providing* si configura come controllo strutturale, ossia come potere di ingerenza nell'organizzazione della produzione del servizio e non solamente come controllo sull'attività;
- che pertanto si rende ora necessario:
  - a) approvare un nuovo schema di "governance" che, tenendo conto della presenza di due soci, consenta un controllo coordinato ed esercitato congiuntamente da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da diversi enti pubblici soci,
  - b) disciplinare il controllo analogo dei Soci sulla Società in coordinamento con le disposizioni statutarie.

**Tutto ciò premesso e confermato,**

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra rappresentate,

**CONVENGONO E STIPULANO**

Un Patto parasociale relativo alla Società Proservice S.p.A., così delineato:

**articolo I**

**Finalità del patto parasociale.**

Le Parti individuano quale finalità del Patto una delle modalità costitutive dell'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società Proservice spa, in conformità ai requisiti previsti dalle normative nazionali e comunitarie per gli affidamenti in house.

**articolo II**

**Assemblea dei Soci.**

Nel caso in cui l'oggetto della decisione dell'Assemblea dei Soci incida, specificatamente e puntualmente, sull'affidamento di determinate attività affidate da un Socio, la decisione potrà essere assunta in tale sede, soltanto se il Socio affidante esprime il proprio voto favorevole.

In tal caso il Socio affidante ha il potere di fornire gli indirizzi alla Società rispetto alla realizzazione del servizio affidato.

### **articolo III**

#### **Istituzione del Controllo Analogo congiunto.**

Il controllo analogo congiunto è realizzato nella forma di potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività di Proservice S.p.A. mediante un'unità di controllo denominata "Unità del controllo analogo congiunto".

L'Unità del controllo analogo congiunto è costituita da due componenti nominati dalla Città metropolitana di Cagliari e da un componente nominato dalla Provincia del Sud Sardegna.

Uno dei componenti nominati dalla Città metropolitana assume la veste di Presidente dell'Organo del controllo analogo congiunto.

Non sono previsti compensi per i componenti dell'Unità del controllo analogo congiunto.

### **articolo IV**

#### **Convocazione dell'Unità del Controllo analogo congiunto.**

L'Unità del controllo analogo congiunto è convocata dal Presidente senza alcuna formalità, anche il giorno precedente la riunione, tramite il servizio di posta elettronica semplice.

La comunicazione elettronica deve necessariamente contenere l'ora, il luogo dell'incontro e l'ordine del giorno.

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.

Ogni componente in caso di impossibilità a presenziare può nominare un suo sostituto.

### **articolo V**

#### **Compiti dell'Unità del Controllo analogo congiunto.**

L'Unità del Controllo analogo congiunto, nell'ambito della materia degli indirizzi strategici e gestionali, agisce e opera al fine del coordinamento delle diverse esigenze espresse dagli enti controllanti, proponendo agli stessi una bozza di deliberazione di individuazione degli indirizzi.

Essa svolge la propria attività in stretto contatto con la Società e vigila sulla corretta attuazione, da parte dell'Amministratore unico,:

- degli indirizzi strategici, così come deliberati dall'Assemblea dei soci,
- degli indirizzi gestionali, così come deliberati dagli Enti e fatti propri nell'Assemblea dei soci.

L'Unità del controllo analogo congiunto è competente a esprimere il proprio parere non vincolante in materia di:

1. proposta del piano degli investimenti a medio e lungo termine,
2. ricapitalizzazioni e capitalizzazioni della società ove consentite ai sensi di legge;
3. proposta di bilancio previsionale (o *budget* aziendale);
4. proposta del piano programma e dei piani annuali di produzione dell'azienda e delle variazioni che si rendessero necessarie adottare;
5. proposta del piano finanziario;
6. proposta delle politiche del personale;
7. programma delle consulenze e degli incarichi esterni per la verifica della compatibilità normativa e finanziaria;
8. adozione dei regolamenti societari.

Tali proposte dovranno essere sottoposte all'attenzione dell'Unità del controllo congiunto almeno quindici giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi societari competenti.

L'Unità del controllo analogo congiunto esamina ed esprime il proprio parere sulle relazioni semestrali, di cui all'articolo 11 dello statuto sociale.

Esprime, inoltre, pareri in ordine a questioni sottoposte espressamente dall'Amministratore unico.

Richiede all'Amministratore unico ogni altra documentazione utile sullo svolgimento dell'attività della Società.

Deve verificare che la gestione dei servizi affidati alla società *in house* sia improntata a criteri di economicità, mediante analisi dei costi sostenuti per l'erogazione degli stessi.

L'Unità del controllo analogo congiunto effettua il proprio controllo sul bilancio consuntivo, prima che lo stesso venga approvato.

L'attività del controllo congiunto su tale documento si conclude con la predisposizione di una relazione che esamina gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari della società.

La relazione è messa a disposizione degli organi di vertice degli enti controllanti.

Qualora si ritenga che l'Amministratore unico non stia operando secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea, deve darne immediata comunicazione ai soci.

L'Unità del controllo analogo congiunto analizza le relazioni dirigenziali di cui al successivo punto ed esprime il proprio parere.

Ha poteri di controllo e ispezione presso la società per ogni altra incombenza qualora lo ritenga necessario.

## **articolo VI**

### **Controllo analogo svolto dai dirigenti.**

I dirigenti affidatari dei servizi sono responsabili dell'esercizio controllo analogo sui singoli servizi affidati.

Essi hanno l'obbligo di monitorare la correttezza e i livelli qualitativi dei servizi erogati.

I dirigenti:

- debbono verificare, costantemente, che le attività esercitate dalla società *in house* non vadano oltre quanto previsto dai contratti di servizio fronteggiabile con le relative entrate, onde non compromettano il permanere degli equilibri di bilancio;
- debbono verificare la regolarità di carattere amministrativo, contabile, fiscale e contributivo in sede di liquidazione delle spettanze discendenti dall'erogazione dei servizi strumentali affidati;
- possono richiedere ai competenti organi societari l'esibizione, ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti sia l'attività di erogazione del servizio, sia specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che, direttamente o indirettamente, abbiano inciso, o siano potenzialmente in grado di determinare conseguenze sul conseguimento degli standard di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi gestiti, come codificati nel contratto di servizio.

Ogni dirigente deve consegnare, all'Unità di controllo analogo congiunto, copia del contratto di servizio, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.

I dirigenti, ogni anno, debbono predisporre quattro relazioni trimestrali sui singoli servizi svolti dalla società Proservice.

Tali relazioni debbono essere consegnate all'Unità di controllo analogo congiunto entro quindici giorni dalla scadenza di ogni singolo trimestre.

Le relazioni dirigenziali debbono contenere:

- una descrizione del servizio svolto dalla Proservice spa,
- le modalità con le quali ogni ufficio ha realizzato l'attività del controllo analogo una valutazione sulla efficienza ed efficacia delle attività realizzate,
- le manchevolezze rilevate,
- le eventuali proposte migliorative.

L'Unità di controllo analogo congiunto si esprime su tali relazioni.

## **articolo VII**

### **Durata.**

Salvo diversa disposizione di legge sopravvenuta, la durata del presente Patto parasociale è fissata dalle Parti in anni cinque, a decorrere dal 24 aprile 2019.

In caso di modifiche della struttura societaria i presenti patti si intendono risolti di diritto.

**articolo IX**

**Foro competente.**

Il Patto parasociale e le obbligazioni che dallo stesso derivano sono regolati dalla Legge italiana. Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti sarà competente il Foro di Cagliari. Il presente atto è in duplice originale.